****

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

ORDINANZA 9 febbraio 2021

Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la

prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2. (Ordinanza n. 2/2021).

(21A00835)

(GU n.38 del 15-2-2021)

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e

 contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021,

con la quale, lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei

ministri in data 31 gennaio 2020 e' stato ulteriormente prorogato

fino al 30 aprile 2021;

 Visto l'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che

prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e

il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e ne definisce

funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo

2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale il dott. Domenico Arcuri e'

stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

 Visto l'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

che detta disposizioni per l'adozione e l'attuazione di un Piano

strategico in materia di somministrazione dei vaccini per la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

 Visto il decreto del Ministro della salute del 2 gennaio 2021 di

adozione del menzionato piano;

 Visto l'art. 17-bis del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che detta

disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto

emergenziale;

 Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che reca la

disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del

piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da

SARS-CoV-2;

 Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

e successive modificazioni e integrazioni, che definisce le

funzionalita' del Sistema tessera sanitaria;

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive

modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

 Considerata l'assoluta necessita' e urgenza di consentire

l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di

comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di

somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare

attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal

contesto emergenziale in atto;

 Sentiti per le vie brevi i competenti uffici del Garante per la

protezione dei dati personali;

 Dispone:

 Art. 1

Supporto all'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la

 prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2

 Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti

(ANA), l'anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema tessera

sanitaria, allo scopo di dare attuazione all'art. 3 del decreto-legge

14 gennaio 2021, n. 2 e nel rispetto dei criteri indicati dal piano

strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da

SARS-CoV-2 adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute del 2

gennaio 2021 e successive integrazioni:

 a) acquisisce dalle amministrazioni e dagli enti interessati,

statali e regionali, i dati necessari per predisporre gli elenchi

degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le

vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

 b) si interconnette con i sistemi informativi vaccinali delle

regioni e delle province autonome, al fine di rendere disponibili gli

elenchi di cui alla lettera a) di rispettiva competenza, nonche' le

funzioni di verifica degli assistiti di regioni e province diverse

per i quali occorre procedere alla prenotazione e alla

somministrazione dei vaccini, per le finalita' di cui all'art. 3,

comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2021;

 c) rende disponibili all'Anagrafe nazionale vaccini gli elenchi

di cui alla lettera a), per il monitoraggio dell'adesione alla

campagna vaccinale;

 d) rende disponibile i dati aggregati per la piattaforma

nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 2 del

2021.

 Art. 2

Supporto del Sistema TS alle regioni, alle province autonome e alla

 piattaforma nazionale di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 2 del

 2021

 Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 2

del 2021, il Sistema tessera sanitaria assicura l'interconnessione

telematica:

 a) con le regioni e le province autonome, per rendere disponibili

a ciascuna di esse gli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, lettera

a);

 b) con la piattaforma nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del

medesimo decreto-legge n. 2 del 2021, nelle regioni e nelle province

autonome in regime di sussidiarieta', per garantire la verifica degli

assistiti e la registrazione nei rispettivi sistemi informativi

vaccinali delle stesse delle operazioni di prenotazione,

registrazione e certificazione delle vaccinazioni, nonche' per

assicurare il collegamento degli operatori sanitari alla piattaforma

nazionale, mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al

medesimo Sistema tessera sanitaria.

 Art. 3

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali

 Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e per

l'espletamento dei compiti affidatigli ai fini dell'attuazione del

piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da

SARS-CoV-2 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30

dicembre 2020, n. 178, al Ministero dell'economia e delle finanze si

applicano le disposizioni di cui all'art. 17-bis del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24

aprile 2020, n. 27.

 Art. 4

 Modalita' tecniche

 Le modalita' tecniche attuative delle funzionalita' di cui alla

presente ordinanza e le relative specifiche tecniche sono pubblicate,

entro tre giorni dalla adozione della medesima ordinanza, sul sito

internet www.sistemats.it a cura del Ministero dell'economia e delle

finanze, d'intesa con il Ministero della salute. Nelle more della

predetta pubblicazione, la presente ordinanza e' comunque esecutiva

ed esecutoria a tutti gli effetti di legge.

 Art. 5

 Copertura finanziaria

 Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono coperti con le

risorse disponibili a legislazione vigente.

 Roma, 9 febbraio 2021

 Il Commissario straordinario: Arcuri